

Art. 1

I lavori assembleari devono essere regolati dal Presidente dell'Assemblea, sia in ordine agli interventi che alla determinazione dei tempi massimi di essi.

Art. 2

In Assemblea partecipano i Presidenti Pro Loco in qualità di socio, ogni socio ha diritto di esercitare un solo voto.

Art. 3

Per il rinnovo delle cariche sociali o per altro tipo di votazione riguardante persone, l'Assemblea come primo atto costituisce l'Ufficio Elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, scelti fra gli aventi diritto al voto, ma non risultanti tra i candidati.

Art. 4

L'Assemblea procede alle votazioni a scrutinio segreto.

Nel caso di votazioni per il rinnovo di organi sociali, il socio votante non può esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei seggi da assegnare.

Eventuali preferenze segnate oltre il numero consentito sono da ritenersi nulle.

Art. 5

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura, che deve essere consegnata alla Presidenza Provinciale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

La candidatura deve essere formalizzata su carta intestata della Pro Loco di appartenenza con timbro dell'associazione e firma del Presidente e controfirmata da almeno tre Pro Loco presentatrici, che non hanno presentato proprie candidature nella stessa carica.

Possono essere presentate candidature in liste con un minimo di 5 candidati ad un massimo di 9, che a sua volta deve essere sottoscritta per accettazione della candidatura dai singoli candidati e sottoscritta da almeno 15 Pro Loco presentatrice.

Ogni altra forma di presentazione viene automaticamente considerata nulla.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato più preferenze; in caso di parità, prevale il Candidato la cui Pro Loco può vantare la maggiore anzianità di affiliazione alla Federproloco-UNPLI Teramo; in caso di ulteriore parità, è Eletto il più anziano di età.

Ogni Pro Loco all'interno della Federproloco può esprimere e ricoprire una sola carica.

Art. 6

Possono essere candidati alle cariche sociali:

1. i Presidenti di Pro Loco;

2. i soci delle Pro Loco per i quali il Consiglio di Amministrazione di appartenenza abbia deliberato la rappresentanza dell'Associazione a pieno titolo e per la durata del mandato; la delibera di delega deve essere allegata alla scheda di candidatura, pena la nullità della stessa.

Le Pro Loco interessate, così come quelle presentatrici, devono essere in regola con i versamenti previsti per l'esercizio del voto, pena la validità della candidatura.

Art. 7

Le schede di votazione devono essere timbrate con il timbro sociale e firmate dal Presidente dell'Ufficio Elettorale. Ogni elettore dopo aver votato deve apporre la propria firma sull'apposito elenco dei votanti. Nelle operazioni di scrutinio intervengono le norme di legge al momento in vigore circa la validità o meno del voto risultante sulle schede votate.

Sulle schede si può segnare il nome e cognome del candidato. Segni diversi, cancellazioni o altro, rendono il voto non valido.

Art. 8

Al termine dello spoglio dei voti, il Presidente dell'Ufficio Elettorale procede alla proclamazione degli Eletti. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale procederà alla convocazione, entro sette giorni dalla proclamazione, degli Eletti per la elezione delle cariche interne.

Art. 9

Contro le risultanze proclamate, si può presentare ricorso o immediatamente all'Ufficio Elettorale oppure entro il termine massimo di sette giorni dalla proclamazione al Collegio dei Probiviri uscente, che

è titolato ad esprimersi per tutte le contestazioni relative all'Assemblea Elettiva. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a deliberare sui ricorsi presentati entro il termine di massimo cinque giorni.

Art. 10

Nel caso in cui le surroghe di membri eletti superino la metà dei componenti l'organismo di appartenenza, si deve procedere alla elezione ex novo di tutti i membri dell'organismo interessato entro trenta giorni dall'evenienza.

Art. 11

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è formato da tutti Presidenti Pro Loco in regola con i pagamenti delle quote associative ed ha i seguenti compiti:

a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza e ogni altra controversia tra gli organi provinciali della Federproloco - UNPLI, tra questi e i Comitati di Bacino e tra le Pro Loco affiliate;

b) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi provinciali della Federproloco - UNPLI;

c) decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto e nelle eventuali normative periferiche, attinenti, in ogni caso, l'attività degli associati o degli Organi della Federproloco - UNPLI;

d) decide, in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Provinciale nei confronti dei Comitati di Bacino, dei loro Dirigenti, dei Dirigenti delle Pro Loco, nonché su ogni altro ricorso.

Art. 12

I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Provinciale dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre sessanta giorni dall'accaduto contestato, pena la decadenza del ricorso stesso.

I ricorrenti possono inoltrare ricorso motivato alla decisione di prima istanza del Collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa, pena la decadenza del ricorso stesso.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, comunicando la sua decisione al Consiglio Provinciale entro dieci giorni.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri in seconda istanza è definitiva.

Art. 14

Al Presidente Provinciale, in funzione del mandato e della rappresentanza, viene riconosciuto:

1. a carico della Federproloco - UNPLI:

a) il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di compiti inerenti la carica;

b) il rimborso delle spese sostenute per le funzioni inerenti la carica di Consigliere nell'UNPLI Regionale o Nazionale.

2. a carico delle singole Pro Loco:

a) il rimborso delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni locali;

b) il rimborso delle spese sostenute per incontri amministrativi o per visionare atti e situazioni particolari delle associazioni.

Art. 15

Le spese sostenute per l'adempimento del mandato di Consigliere, Revisore o Probiviro regionale o provinciale sono a carico della Pro Loco di appartenenza.

Art. 16

Per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte in favore delle Pro Loco, il Consiglio può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario delle Pro Loco di Teramo.

Art. 17

Il Presidente Onorario ha facoltà di assistere ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 18

Il presente Regolamento può essere modificato tutto o in parte con delibera dell'Assemblea Provinciale, purché non in contrasto con le norme dello Statuto o della legislazione vigente.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 18 aprile 2009 (Verbale n. 1 del 18 aprile 2009).